CAMERA DEI DEPUTATI N. 6579-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

Presentato il 20 novembre 1999

(*Relatore:* **GIULIETTI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 10 dicembre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6579;

ribadita l'esigenza, già segnalata dal Comitato nel parere reso su un precedente provvedimento d'urgenza vertente sulla medesima materia, di procedere al consolidamento della normativa vigente nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, attualmente frammentata in una pluralità di fonti normative di rango differente;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 3, laddove si prevede il termine per l'adozione del disciplinare per il rilascio delle concessioni, si corregga l'errato rinvio al comma 2 del medesimo articolo, con il riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, poiché l'uso dell'aggettivo "opportuno" in riferimento alle misure da adottarsi da parte dell'Autorità potrebbe apparire finalizzato a limitarne la discrezionalità nell'individuazione delle misure stesse, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'espressione sopra citata o, in alternativa, di specificare espressamente i provvedimenti ivi previsti;

all'articolo 2, comma 2, sembra opportuno sostituire il rinvio all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/98 del 1° dicembre 1998, con il richiamo all'articolo 1, lettera *f)* del medesimo regolamento, che reca la definizione delle emittenti televisive a carattere comunitario.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 2, che non appare sufficientemente indicativa del contenuto della norma;

2) all'articolo 2, comma 2, si segnala l'opportunità di richiamare anziché l'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni, l'articolo 1, lettera *f)*, che reca la definizione delle emittenti televisive a carattere comunitario;

3) all'articolo 2, comma 3, si segnala che sarebbe più corretto richiamare il comma 1 anziché il comma 2 dell'articolo 1.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale » (6579),

considerato opportuno evitare ulteriori proroghe in materia e pervenire alla rapida definizione del numero complessivo delle emittenti televisive che possono operare in ambito locale;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in esame,

ricordato che la disciplina relativa all'organizzazione del settore radiotelevisivo è di competenza degli Stati membri, come evidenziato nella direttiva 89/552/CEE;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini »;

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 maggio » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « 1° settembre » *e le parole:* « 20 dicembre » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* « 1° ottobre » *e:* « 31 dicembre »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "quarto" ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rilascio delle concessioni »;

al comma 1, terzo periodo, le parole: « gli opportuni » *sono soppresse;*

al comma 2, primo periodo, le parole: « articolo 6, comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 1, lettera *f)* »; *la parola:* « dieci » *è sostituita dalla seguente:* « venti »; *e dopo le parole:* « bacino provinciale » *sono inserite le seguenti:* « e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4 »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « non vi sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « non vi siano »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249 »;

al comma 4, secondo periodo, la parola: « tre » *è sostituita dalla seguente:* « quattro »;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma,

è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « cinque milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « un milione » *e le parole:* « un milione » *sono sostituite dalla seguente:* « cinquecentomila »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta » *sono sostituite dalle seguenti:* « Qualora il medesimo soggetto presenti »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La condizione di cui al presente comma deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* L'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non comporta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ».

Decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 273 del 20 novembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che è emersa la necessità di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonché per differire i termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini ***e rilascio delle concessioni****).*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della

(segue: testo del decreto-legge)

radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.

ARTICOLO 2.

(Altre disposizioni).

1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta **gli opportuni** provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il **30 giugno** 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al **1° ottobre** 1999 ed al **31 dicembre** 1999.

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « quarto ».

ARTICOLO 2.

(Rilascio delle concessioni).

. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo **1, lettera *f)***, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il **venti** per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale **e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4.** Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi **siano** soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni **adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249.** Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento.

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di **quattro** regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. **I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino.**

5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire **un milione** per bacino provinciale ed a lire **cinquecentomila** per concessione a carattere comunitario. **Qualora** il medesimo soggetto **presenti** più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. **Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.**

6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. La condizione di cui al presente comma deve sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.

(segue: testo del decreto-legge)

7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

7. *Identico.*

7-*bis*. L'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 442, non comporta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

DDL13-6579A
Lire 500